

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3905 del 21/08/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Società ECOTRASP SRL con sede legale Via Ariano, 89 Codigoro. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE, proveniente dall'impianto di stoccaggio in comune di Codigoro, nei terreni della Provincia di Ferrara, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4038 del 21/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventuno AGOSTO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Pratica n. 13583/2020 RM

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società ECOTRASP SRL con sede legale Via Ariano, 89 Codigoro. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE, proveniente dall'impianto di stoccaggio in comune di Codigoro, nei terreni della Provincia di Ferrara, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99. .

LA RESPONSABILE

Vista la domanda presentata al SUAP del Comune di Goro in data 27.03.2020 dalla Società Ecotrasp Srl, nella persona di Grigatti Guido in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Codigoro, via Ariano n. 89 e trasmessa dal SUAP ad Arpae – SAC in data 10.04.2020, con nota assunta al PG.2020.53757;

Vista la propria nota Pg. n. 68996 del 12.05.2020, con la quale venivano chieste integrazioni mediante il SUAP di Goro;

Vista la nota della ditta, assunta al PG 71335 del 15.05.2020, con la quale si comunica che , in accordo con il SUAP di Goro, la documentazione sarebbe stata consegnata in formato cartaceo (consegna avvenuta in data 19.05.2020);

Vista la propria nota PG/2020/94688 del 1/07/2020 inviata al SUAP di Goro di proposta di preavviso di diniego ai sensi dell'art.10-bis della L. 241/1990, in quanto la documentazione integrativa (cartacea) consegnata dalla Ditta a questo Servizio non risultava esaustiva ai fini dell'adozione dell'autorizzazione da parte di questo Ente;

Vista la nota della ditta, assunta al PG/2020/97683 del 7/07/2020, con la quale risponde alle osservazioni di questa Agenzia riguardante i seguenti punti:

- non risulta sia stato trasmesso il verbale di campionamento ed analisi del fango relativo alla chiusura del lotto 2, comunicata con nota assunta al PG. 67900 del 8.05.2020, richiamato in premessa;
- i piani di distribuzione non sono aggiornati rispetto all'analisi del fango stoccato nel lotto 2;
- nei piani di distribuzione non vengono calcolati l'azoto, la sostanza secca e il fango tal quale distribuiti sui terreni potenzialmente utilizzabili;
- per l'azienda agricola CHIARABELLA non risulta aggiornata la dichiarazione di disponibilità con l'inserimento del fg. 5, mp. 130, e non risulta allegato il piano di distribuzione con le informazioni citate sopra;
- per i terreni dell'Azienda Agricola Grigatti Guido in comune di Poggio Renatico non risulta allegato il verbale di campionamento opportunamente datato e l'analisi dei terreni del sub-ambito E (fg. 64, MP 7-11);
- per i terreni dell'Azienda Agricola Grigatti Guido in comune di Comacchio non risulta allegata la cartografia con indicazione dei punti di campionamento ed una sintesi dei terreni (foglio e mappali) per sub-ambito;
- relativamente ai terreni in comune di Codigoro dell'Azienda Succi Cimentini Tiziano la dichiarazione di disponibilità va aggiornata, indicando la conduzione come affittuario;
- La documentazione relativa ai terreni dell'Azienda EUROSERVIZI SRL in comune di Goro risulta completa (cartografia, verbali campionamento, analisi terreni, disponibilità del conduttore per uso agronomico dei fanghi) solo per il Fg. 5, Mp 160, per cui andrebbe completata per gli altri terreni potenzialmente utilizzabili;

Vista la nota del SUAP di Goro , assunta al Pg. 193998 del 20/07/2020, con la quale si comunica che, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, iniziano nuovamente a decorrere i termini del procedimento dalla data di presentazione delle predette osservazioni, ricevute per posta elettronica certificata **in data 7.07.2020**;

Preso atto che con l'art. 12, c.1, lett. e) del d-l n. 76 del 16.07.2020 (pubblicato in GU n. 178 del 16.07.2020) viene modificato l'art. 10 bis della L.241/2020 , pertanto i termini del procedimento incominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni;

Visti

Dlgs 99/1992 e smi;

Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

D.M. 25 febbraio 2016 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”;

Deliberazione di G.R. Emilia Romagna 30 dicembre 2004, n. 2773 (di seguito nominata Direttiva regionale) recante “*primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura*”;

Deliberazione G.R. Emilia-Romagna 14 febbraio 2005, n. 285, di Rettifica alla D.G.R. n. 2773/2004;

Deliberazione G.R. Emilia-Romagna 07 novembre 2005, n. 1801 “Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;

Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna 13 marzo 2009, n. 297 “Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;

Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna 20 marzo 2019, n. 326 “Disposizioni urgenti in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione”;

Deliberazione G.R. Emilia-Romagna 21/12/2005, n. 40 “Norme del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia – Romagna”;

Regolamento Regionale Emilia-Romagna n.3 del 15 dicembre 2017 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;

Visti i seguenti atti rilasciati dalla Provincia di Ferrara:

- P.g. n. 83937 del 20/10/2011 relativo allo stoccaggio di fanghi agroalimentari in Comune di Codigoro;
- n. 7604 del 30/12/2015 di modifica dell'atto di cui sopra;

Richiamato l'atto DET-AMB-2017-1046 del 2/03/2017 relativo alla modifica dell'autorizzazione di cui agli atti sopra richiamati, successivamente modificato con atto DET-AMB-2019-5578 del 4/12/2019;

Preso atto che:

- con nota del 8.05.2020, assunta al PG/2020/67900, la ditta ha comunicato la data di chiusura del LOTTO2 dell'impianto di stoccaggio fanghi in Comune di Codigoro, autorizzato con atto richiamato sopra;
- fino al 8.05.2020, data chiusura del LOTTO 2, sono stati conferiti i fanghi di depurazione e digestati (EER 190606), sottoposti a caratterizzazione preventiva di cui al paragrafo paragrafo XVIII della DGR 285/2005, dei seguenti impianti:

IMPIANTO	COMUNE	EER	descrizione
Avi.Coop.	Cesena (Forlì)	020204	Fanghi prodotti dal trattamento sul posto degli effluenti provenienti dalla preparazione e trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
LAPI GENTILE	Empoli (Lucca)		
Zeus Iba	Firenze	020305	Fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti provenienti dalla preparazione e trasformazione di frutta, verdura, cereali, ecc.
PIZZOLI	Budrio (Bologna)		
APORA SOC. COOP. AGR.	Ficarolo (Ro)		
RENO DEI MEDICI	Santa Giustina (Belluno)	030311	Fanghi prodotti dal trattamento in loco diversi da quelli di cui alla voce 030310 provenienti dalla produzione e lavorazione di polpa, carta e cartone
FAVINI SRL	Rossano Veneto		
INALCA	Ospedaletto (Lodi)	190606	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
INALCA	Pegognaga (Mn)		

- la ditta chiede l'inserimento dei terreni in conduzione alle seguenti Aziende:

Azienda agricola Minelli Paolo Fg 21 mp 108, 109, 110, Fg 25 mp 194, Fg 20 mp 7,15, 16, 46, 51, 52, 195, 55, 56, 274, 275 (Comune di Cento) ;

Azienda agricola Minelli Paolo Fg. 69 Mp. 67, 81, 89 , 29 (Comune di Poggio Renatico)

Azienda agricola Grigatti Guido , Fg 63 mp 12 e 14, Fg. 64 Mp 6, 7, 10, 11, Fg 65 Mp 6, 7, 18 (Comune di Poggio Renatico)

Azienda agricola Grigatti Guido , Fg. 20 Mp 27, 13, 30, 53, 21, 88, 87, 75 (Comune di Mesola);

Azienda agricola Grigatti Guido, Fg. 49 , Mp. 38,42, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 59, 60, 72, 73, 74, 200, 201, 232, 238, 240, 242, 255 (Comune di Comacchio);

Azienda agricola Grigatti Guido, Fg. 5, mp 426, 481, Fg. 9, Mp. 62, 63, Fg. 13, Mp. 53, 136, 137, 139 (Comune di Goro);

Azienda agricola Grigatti Guido, Fg. 68 Mp. 15, 23, 324, 326, 327, 329, 12, 13, 21, 173, 175, 180 (Comune di Codigoro);

Azienda agricola Grigatti Guido & C. S.S., Fg. 115 Mp.101, 102, 112, 185 (Comune di Codigoro);

Azienda agricola Mantovani Pietro, Fg. 104, Mp 14,35, 36, Fg. 107, Mp 2, 3 Comune di Codigoro);

Azienda agricola Succi Cimentini Tiziano, Fg. 100, Mp 98, 104, 105, 142, 177, 178, 179, 180 (Comune di Codigoro);

Azienda agricola EUROSERVIZI, Fg. 4, mp 60, 62, 63, 107, Fg. 5, mp. 160 (Comune di Goro) ;

Azienda agricola CHIARABELLA, Fg 5 Mp 29, 63, 119, 140, 162, 130, 233, 343, 428 (Comune di Goro) ;

Considerato che i terreni in comune di Mesola, di cui al fg. 20, mp 87, 88, non risultano seminabili, si ritiene non idonei all'uso agronomico dei fanghi, ai sensi del Dlgs 99/1992;

Considerato che:

- il terreno in comune di Mesola di cui al fg. 20, mp. 13 non risulta in disponibilità all'Azienda Agricola Grigatti Guido, come da visura dell'anagrafe delle Aziende agricole della Regione Emilia Romagna;
- i terreni in comune di Goro di cui al fg. 13, mp 136, 137 e 139 non risultano in disponibilità all'Azienda agricola Grigatti Guido, come da visura dell'anagrafe delle Aziende agricole della Regione Emilia Romagna, e nella documentazione trasmessa dalla ditta in data 7.07.2020 non risulta allegata la dichiarazione di disponibilità dell'azienda conduttrice e/o proprietaria dei suddetti terreni;
- la documentazione relativa alla caratterizzazione dei terreni in comune di Poggiorenetico relativi ai Fg 63 mp 12 e 14, Fg. 64 Mp 6, 7, 10, 11, Fg 65 Mp 6, 7, 18, integrata con quella inviata successivamente dalla ditta in risposta alle osservazioni relative al preavviso di diniego non risulta completa (mancano alcune analisi del 2020 per i terreni Fg. 64, mp 7-11, mancano alcuni verbali di campionamento ed analisi del 13.08.2018 di alcune zone omogenee , per il

terreno di cui al Fg 64, mp 7 ci sono analisi riferite al verbale di campionamento P0818-19 del 11.08.2028 ed analisi riferite al verbale di campionamento del 24/02/2020);

- inoltre, il terreno in comune di Poggio Renativo fg. 65 mp 6 non risulta in disponibilità all'Azienda agricola Grigatti Guido, come da visura dell'anagrafe delle Aziende agricole della Regione Emilia Romagna;

Si ritiene pertanto che i suddetti terreni non possano essere autorizzati all'uso agronomico dei fanghi, ai sensi del Dlgs 99/1992;

Preso atto, altresì, che la ditta risulta autorizzata con atto DET-AMB-2020-3755 del 11/08/2020, adottato da ARPAE SAC Metropolitanatna, per l'uso agronomico dei fanghi di depurazione, provenienti dall'impianto di stoccaggio in Comune di Codigoro autorizzato con atto richiamato sopra, sui terreni della Provincia di Bologna;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

Visto l'art. 4 del D.P.R. N. 59/2013 in cui si stabilisce che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a **90 giorni**, salvo i termini di sospensione previsti all'art. 103 del DL 18/2020, convertito con modificazione dalla Legge n. 27 del 24/04/2020, come prorogato dall'art. 37, co. 1 del DL n. 23 del 8/04/2020;

Visto l'art. 10 bis della L.241/2020 vigente alla data di presentazione delle osservazioni (7.07.2020), così come modificato dall'art. 12, c.1, lett. e) del d-l n. 76 del 16.07.2020 (pubblicato in GU n. 178 del 16.07.2020);

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, fatto salvo quanto disposto dal DM 25.02.2016 citato sopra, che contiene quale parte integrante del presente atto, sotto la voce allegato “A”, l'elenco dei terreni che possono essere utilizzati ai fini agronomici, ad esclusione dei seguenti terreni fg. 20, mp 87, 88, 13 (Comune di Mesola), fg. 13, mp 136, 137 e 139 (Comune di Goro) e Fg 63 mp 12 e 14, Fg. 64 mp 6, 7, 10, 11, Fg 65 mp 6, 7, 18 (Comune di Poggiorenatico);

Dato atto che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- con D.D.G. n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- con D.G.R. della Regione Emilia-Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;

- con D.D.G. n. 90/2018 è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia ed il documento "Manuale Organizzativo" di Arpae;
- con D.D.G. n. 102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- il responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Rifiuti Dr.ssa Rosalba Martino;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Ferrara alla Società ECOTRASP SRL. Srl, nella persona del Legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Codigoro – Via Ariano n. 89 CF 01562700383, per l'esercizio dell'attività di utilizzazione agronomica dei fanghi dell'industria agro-alimentare

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale	Titolo ambientale	Ente competente
Fanghi depurazione	Utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs 99/92	ARPAE

2. l'utilizzazione agronomica dei fanghi, provenienti dall'impianto di stoccaggio in comune di Codigoro autorizzato con atti richiamati in premessa, potrà avvenire sui

terreni e colture indicati in allegato al presente atto, quale parte integrante del presente atto sotto la voce allegato "A".

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà inoltre rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

a. è fatto obbligo di presentare ogni anno, e comunque in concomitanza con la presentazione della prima notifica di spandimento, l'atto di messa in disponibilità dello stoccaggio, come previsto dal par.XII della Direttiva regionale, e la dichiarazione che i fanghi stoccati hanno le caratteristiche di cui all'art.3 comma 1 D. Lgs. 99/1992, firmata dal responsabile tecnico del sito di stoccaggio di Melandri Emanuele;

b. i quantitativi di fanghi applicabili ai terreni devono rispettare le limitazioni qualitative e quantitative previste dal paragrafo VI, comma 2, lettere a, b, c e d, della Direttiva regionale;

c. è fatto obbligo, almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, notificare ad ARPAE Ferrara ed al Comune territorialmente interessato, l'inizio delle operazioni di spandimento, con i dati e gli elementi informativi prescritti dal D.Lgs. 99/92, art. 9 e dal par. XV della Direttiva regionale, ivi compreso il certificato analitico relativo al fango stoccato accompagnato dal verbale di campionamento indicante la data di esecuzione, gli estremi dell'operatore, le quantità misurate/stimate del fango stoccato. La validità della notifica è fissata nel periodo massimo di 6 (sei) mesi.

Successivamente alla notifica e comunque con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo, il titolare dell'autorizzazione deve dare comunicazione ad ARPAE Ferrara ed al Comune territorialmente interessato di: 1) date esatte di inizio operazioni; 2) dati identificativi del luogo dove è effettuato lo spandimento; 3) dati della ditta che esegue operativamente le operazioni in questione; 4) quantitativi di fango interessati; 5) modalità di

applicazione dei medesimi. Qualora l'utilizzo dei fanghi si protragga per più di 6 (sei) giorni lavorativi saranno comunicate le date di inizio e fine lavori;

d. è vietato l'accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi; eventuali ritardi dovuti a eventi meteorologici straordinari, accertati dai competenti uffici, dovranno essere tempestivamente comunicati ad ARPAE di Ferrara, ad AUSL - Servizio Igiene Pubblica e al Comune territorialmente competente;

e. è fatto obbligo di eseguire i campioni preventivi del suolo secondo le modalità stabilite dall'Allegato 5, punto 1, alla D.G.R. n. 2773/2004 come rettificata dalla D.G.R. n. 285/2005 ai fini della predisposizione del Piano di distribuzione;

f. al fine di soddisfare le esigenze analitiche del terreno e dei fanghi di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 99/92, come indicato dal paragrafo XVI della Direttiva regionale e fatto salve di quanto previsto dalla determinazione del D.G. Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005, sono ammesse unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova prodotti da laboratori pubblici e da laboratori privati accreditati ACCREDIA come definiti dai punti 2, 3 del par. XVI della Direttiva regionale, che devono essere inviate ad ARPAE Ferrara;

g. ai sensi dell'art. 10 del Dlgs 99/1992, le analisi dei suoli devono essere ripetute ogni 3 (tre) anni indipendentemente dall'uso per lo spandimento dei fanghi;

h. l'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un Registro di Utilizzazione, secondo il modello riportato in appendice 1 alla Direttiva regionale, con pagine numerate progressivamente e vidimate da ARPAE Ferrara, sul quale dovranno essere riportate le informazioni e i dati prescritti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 99/92 e dal par. XIX della Direttiva. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e

alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;

i. l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti **DIVIETI DI UTILIZZO E PRESCRIZIONI D'USO SULLE COLTIVAZIONI AGRICOLE**, previsti dalla Direttiva regionale:

i.1. è vietato utilizzare fanghi di depurazione sui terreni con colture orticole e frutticole i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e consumati crudi, sui pascoli e sui prati stabili. La distribuzione dei fanghi su medica e graminacee foraggere deve avvenire entro sei settimane dall'inizio della raccolta (par. IX);

i.2. è ammesso esclusivamente l'impiego di fanghi palabili provenienti da impianti di depurazione di industrie agroalimentari su terreni destinati a colture orticole da industria e su terreni con colture da frutto non a contatto con il terreno (par. IX);

i.3. è consentito l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione nel territorio della Provincia di Ferrara, Zona Vulnerabile ai Nitrati di origine agricola, a condizione che gli apporti di composti azotati non superino i 170 Kg di azoto per ettaro e per anno, fatti salvi i limiti inferiori stabiliti, per le colture presenti in tabella 2, punti 1 e 3, dell'Allegato 5, della Direttiva regionale;

i.4. è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei casi indicati nel paragrafo VIII della Direttiva regionale, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 1, punto 1, alla Deliberazione G.R. Emilia-Romagna 07/11/2005, n. 1801;

i.5. è vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione dal 1 novembre a fine febbraio ai sensi del par. IV, comma 1, della Direttiva regionale;

i.6. è vietato l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione qualora al momento del loro impiego superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e gli altri parametri fissati nell'Allegato 4, tabelle A e B (nei casi previsti), alla Direttiva regionale;

i.7. è vietato l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati nell'Allegato 3 alla Direttiva regionale;

i.8. è vietato l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88;

i.9. ai sensi dell'art.22 del Reg. E-R n.3/2017 è vietato l'utilizzazione nello stesso terreno e nello stesso anno solare degli effluenti di allevamento e assimilati, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, dei fanghi di depurazione ai sensi del Dlgs. n. 99 del 1992, nonché dei correttivi derivanti dal trattamento di materiali biologici come definiti all'art. 2, lettera kk) del medesimo regolamento;

i.10 sono fatti salvi ulteriori divieti stabiliti da regolamenti locali o sanitari comunque vigenti di cui la ditta deve tenere conto preventivamente alla richiesta di inserimento di nuovi terreni;

l. le operazioni connesse all'utilizzo agronomico dei fanghi sono soggette alla rigorosa osservanza delle prescrizioni concernenti **NORME TECNICHE GENERALI SULL'USO DEI FANGHI** di cui al par. VII della Direttiva regionale e riguardanti le fasi di raccolta, di trasporto nel sito di utilizzazione e di applicazione al terreno;

m. la ditta deve inviare ad ARPAE Ferrara, ai sensi del par. XVIII punti 3, 4, 5, della Direttiva regionale, i certificati analitici dei fanghi eseguiti come indicato nell' Allegato 4 tabelle A e B della direttiva stessa, relativi agli impianti di depurazione afferenti allo stoccaggio da eseguirsi nelle tempistiche previste dalla norma in funzione della potenzialità e comunque ogni volta che intervengano dei cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate;

5. il trasporto dei fanghi ai fini dell'attività di recupero autorizzata con il presente atto dovrà rispettare le seguenti condizioni generali:

- il trasporto dei fanghi dovrà avvenire con mezzi autorizzati, ai sensi dell'art. 212 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii;
- il trasporto dei fanghi dovrà essere accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), ai sensi dell'art. 193 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii;
- la scheda di accompagnamento di cui all'art. 13 del Dlgs n. 99 del 1992 è sostituita dal formulario di identificazione di cui al punto precedente; le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 non previste nel modello del formulario devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario;
- le copie dei formulari dovranno essere conservate da parte dell'utilizzatore dei fanghi, assieme al Registro di utilizzazione, per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Nel caso in cui, successivamente all'adozione del presente atto, venissero attuate variazioni che comportino la modifica dell'autorizzazione DET-AMB-2017-1046 del 2/03/2017, successivamente modificato con atto DET-AMB-2019-5578 del 4/12/2019, relativa all'attività di stoccaggio dei fanghi , tali da modificare il contenuto del presente atto, dovrà essere inoltrata preventivamente ad ARPAE Ferrara formale domanda come previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013.

La modifica dell'elenco dei terreni, viene considerata modifica non sostanziale dell'A.U.A., pertanto, qualora la ditta debba procedere ad inserire delle variazioni, dovrà presentare ad ARPAE Ferrara preventiva comunicazione ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, contenente tutti i dati e la documentazione prevista al punto 1.3 lettere a), b), c) e d) dell'allegato 6 DGR 2773/2004.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del Suap del Comune di Ferrara, ed è subordinata alla validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per il sito di stoccaggio richiamato in premessa.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP/SUEI e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso in allo Suap Comune Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione ad ARPAE Ferrara , ARPAE Ravenna e al comune di Masitorello.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA RIPORTATA NEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP/SUEI.

firmato digitalmente
La Responsabile del Servizio
D.rssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.